

Rettifica del regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 6 giugno 2014)

A pagina 37, articolo 2, paragrafo 3:

anziché: «In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, fino al 1° giugno 2017 non sussiste l'obbligo di rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.»

leggi: «In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, fino al 1° giugno 2017 non sussiste l'obbligo di rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.»

15CE1524

